

Segreteria Territoriale

Milano, 13 novembre 2017

Trasmissione a mezzo mail

**Al Direttore dell'Agencia della Dogana
di Milano 3**

Alle OO.SS. Territoriali ed RSU

**All'Agencia delle Dogane
Direttore Regionale della Lombardia
Ufficio del Direttore**

e, p.c. **All'Agencia delle Dogane
Direttore Centrale del Personale**

**All'Ufficio Centrale Audit Interno
dell'Agencia delle Dogane**

**Alla Segreteria Nazionale
FLP Ecofin Agenzie Fiscali Roma**

Oggetto: Audit interno presso dogana di Milano 3_richiesta modifica DDS n°3/2013.

In diverse occasioni, la scrivente O.S. aveva già segnalato e richiesto alla direzione di Milano 3, la rivisitazione della disposizione di servizio n°3/2013 prot. n° 1415 del 14.01.2013 tutt'ora vigente (che ad ogni buon fine si allega), concernente la designazione e l'incarico di audit interno ad un dirigente sindacale.

È di tutta evidenza che tale tipo di scelta comporta una serie di potenziali rischi che possano minare l'imparzialità, l'integrità, la lealtà e la correttezza di chi è chiamato a svolgere tale incarico così come previsto dall'art.2 del codice di comportamento adottato da codesta Agenzia a completamento delle norme contenute nel DPR n°62 del 16 aprile 2013.



**Coordinamento Territoriale FLP
Ecofin Agenzie Fiscali e Mef di Milano**



L'attività di audit interno, così come i compiti di gestione delle risorse umane devono necessariamente rispettare i criteri di inconferibilità e/o inopportunità rispetto a coloro che ricoprono incarichi dirigenziali in organizzazioni sindacali o partiti politici poiché quest'ultimi, esercitano un mandato che deve assicurare gli obiettivi statuari, regolamentari nonché le rispettive deliberazioni, tra cui rientra anche l'attività di proselitismo sindacale.

Palese risulta nel caso *de quo*, che sia le valutazioni che le decisioni da assumere non assicurano il pieno rispetto dei sopra richiamati principi, poiché la carica rivestita dal dirigente sindacale all'interno dell'organizzazione sindacale di appartenenza, potrebbe interferire e/o influenzare il suo operato rispetto all'appartenenza sindacale del controllato.

Non a caso è intervenuto lo stesso legislatore con il novellato art.53 comma 1 bis del d.lvo.165/2001 che ha stabilito requisiti ben precisi in ordine al conferimento di incarichi di direzione e gestione del personale, escludendone coloro che rivestono cariche in partiti politici e organizzazioni sindacali.

Sul punto si è espresso anche il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n.11 del 06 agosto 2010.

Pertanto considerato che l'attività di controllo interno è strettamente demandato al dirigente dell'Ufficio ed in considerazione dei principi che guidano l'operato della PA, delle norme sulle incompatibilità sopra richiamate, nonché delle ragioni di inopportunità, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene quanto meno doveroso che si debba urgentemente rivedere la disposizione di servizio n° 3/2013 e provvedere ad una diversa designazione, in modo da non compromettere l'imparzialità che dovrà assicurare chi sarà chiamato ad assumere detto incarico, sempre che si ritenga ad avviso della Direzione, l'incarico in questione, tutt'ora delegabile.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore Provinciale
FLP Ecofin Agenzie Fiscali Milano
Paolo Cocozzello


